

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 23 MAGGIO 1975

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-B) (D'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 524

Discussione e approvazione:

« Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale » (2119) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 524, 527, 530 e *passim*
AZIMONTI, *relatore alla Commissione* . 524, 534
540 e *passim*
BIANCHI 540, 545
CORRETTO 560

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* Pag. 533, 543
544 e *passim*
FERRALASCO 530
GAROLI 528, 530
GIOVANNETTI 541, 557, 559
PAZIENZA 532, 542, 544 e *passim*
TORELLI 533, 561
TOROS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 534, 540, 541

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

GAROLI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-B), di

11ª COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

iniziativa dei deputati Rognoni ed altri
(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », d'iniziativa dei deputati Rognoni, Ballardini, Bozzi, Reggiani, Cascio, Tarabini, Bosco, Macchiavelli, Castelli, Felici, Principe, Fagone, Padula, Bressani, Calveti, Speranza, Guerrini, Achilli, Riccio Stefano, Boldrin, Musotto, Erminero, Azzaro, Cristofori, Sgarlata, Tantalò, Sangalli, Caiazza, Salvatori, Semeraro, Gunnella, Girardin, Amodio, Lenoci, de' Cocci e Cattanei già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè ancora non ci è pervenuto il parere, che è determinante per l'argomento, della Commissione giustizia, è necessario rinviare ancora la discussione delle modifiche apportate dalla Camera; modifiche sulle quali, come i colleghi ricordano, si era espresso sfavorevolmente il relatore.

Credo comunque che alla ripresa dei nostri lavori, dopo la pausa dovuta alle elezioni amministrative, il suddetto parere ci sarà senz'altro pervenuto e potremo quindi passare all'esame delle modifiche.

Poichè nessuno domanda di parlare, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale » (2119) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Azimonti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

AZIMONTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ritengo innanzitutto di dovermi pregiudizialmente scusare per le inevitabili insufficienze della mia relazione. D'altronde, solo alle ore 11 di stamani ho potuto avere il testo del disegno di legge approvato dalla XIII Commissione della Camera dei deputati, in sede deliberante, alle ore una del mattino; e tale circostanza mi induce, inoltre, ad una breve ma necessaria precisazione.

Già da questa mattina non hanno mancato di farsi sentire le solite critiche severe, anche se in parte giustificate, nei confronti del Parlamento italiano, sulla sua presunta faciloneria ed irrazionalità nel legiferare in ordine ad una materia tanto importante e impegnativa, anche sotto il profilo finanziario, quale quella che stiamo esaminando. Ora, al di là dei contenuti reali dell'osservazione, ritengo si possa, in questa occasione, respingere responsabilmente l'accusa, per una sola e fondamentale considerazione: abbiamo sempre, e a ragione, sostenuto che in una materia come questa, ferme restando l'insostituibile prerogativa e l'autonomia del Parlamento e al di là di esse, rimane comunque valida e indispensabile la preventiva consultazione tra l'Esecutivo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; e poichè, specie in questa occasione — bisogna darne atto all'onorevole Toros, ministro del lavoro — la consultazione è stata approfondita ed esauriente, il Parlamento italiano, senza in nulla abdicare alla sua funzione, farebbe già il suo dovere anche se dovesse limitarsi a recepire in termini generali ed essenziali, per tradurle in legge, le risultanze della lunga e responsabile trattativa.

Ed una seconda premessa, anche questa breve, desidero fare, ricordando come la necessità di instaurare, nel nostro Paese, sia pure in termini gradualisti e per approssimazioni successive, un vero e proprio sistema di sicurezza sociale rappresenti uno degli obiettivi costantemente presenti all'attenzione ed

alla considerazione della classe politica più illuminata del nostro Paese.

Il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame, dunque — non è un'affermazione retorica, la mia — rappresenta un momento importante, una tappa in avanti verso l'obiettivo ricordato. Tappa che si aggiunge alle altre raggiunte nel passato e che possono essere così sintetizzate: aggancio delle pensioni alla retribuzione percepita dal lavoratore nell'ultimo periodo di attività lavorativa (in altri termini, il passaggio dal tradizionale criterio di liquidazione delle pensioni secondo il sistema meramente assicurativo, cioè sulla base della contribuzione, al sistema, invece, retributivo: legge numero 238 del 1968); introduzione del principio dell'adeguamento automatico delle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita (legge, fondamentale, n. 153 del 1969, che ci ricorda un grande Ministro del lavoro, il compianto onorevole Brodolini); aggancio dei trattamenti minimi di pensione ai livelli salariali, in misura pari al 27,75 per cento del salario medio percepito di fatto dagli operai dell'industria (decreto-legge numero 30 del 1974). Con il provvedimento sottoposto al nostro esame — e approvato, come ho accennato, stamane alle ore una, all'unanimità, dalla 13^a Commissione della Camera in sede legislativa — si dà avvio, a partire dal 1° gennaio 1975, ad innovazioni di notevole rilievo, che devono essere viste distintamente a seconda che si riferiscano ai trattamenti minimi o alle pensioni le quali superino detti trattamenti.

Come ho già detto, non posso, in questa mia affrettata relazione, addentrarmi in un analitico esame di tutti i 31 articoli del disegno di legge, diventati poi 36 a seguito degli emendamenti apportati dalla Commissione lavoro della Camera. Penso che sia, comunque, più che sufficiente la vostra attenta considerazione, onorevole colleghi, ed il richiamo agli aspetti innovativi, soprattutto dal punto di vista normativo, contenuti nell'attuale disegno di legge, rispetto alla normativa esistente. E, innanzi tutto, ho appena accennato al decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, con il quale la misura unica del trat-

tamento minimo di pensione veniva fissato in lire 42.950, pari al 27,75 per cento del salario medio dei lavoratori dell'industria accertato allora. L'agganciamento al salario, effettuato col decreto richiamato, non operava permanentemente ed automaticamente per le variazioni successive; ecco allora che col disegno di legge in discussione si attua la prima innovazione veramente degna di rilievo e, direi, rivoluzionaria, fondamentale riprendendo, cioè, il principio allora espresso, si rende adesso automaticamente operante l'aggancio alla dinamica salariale delle pensioni minime a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno.

Per quanto riguarda le pensioni superiori ai minimi, non poteva sfuggire la considerazione che il loro aggancio al costo della vita se, in qualche modo — anzi in modo molto imperfetto — garantisce il mantenimento del potere reale d'acquisto, non assicura, però, ai titolari delle pensioni la possibilità di fruire in termini automatici dei benefici previsti dal continuo progredire dei livelli retributivi. Si pone, quindi, anche per i pensionati superiori ai trattamenti minimi, il problema dell'aggancio alla dinamica salariale.

Il sistema adottato per le pensioni superiori ai minimi contenuto nel disegno di legge, si muove in due direzioni, garantendo: una quota fissa di aumento uguale per tutte le pensioni correlata alla variazione del costo della vita, mediante il sistema del punto di contingenza in vigore per i lavoratori attivi, una parte variabile in percentuale sull'ammontare della pensione in relazione alle variazioni derivanti dalla dinamica retributiva netta (cioè indice retributivo meno indice del costo della vita).

Ci si domanderà il perchè di questi due modi d'aggancio a seconda che trattasi di pensioni minime o superiori ai minimi. Ma risulta troppo evidente la considerazione che un agganciamento alla dinamica salariale reale, per le pensioni al di sopra dei minimi, in particolare per quelle per la cui liquidazione è stato adottato il sistema retributivo e non quello contributivo, non può prescindere dai valori retributivi in atto. Ecco il motivo delle due suddette concezioni, che mi pare rispondano all'obiettivo che si intende

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

raggiungere: ed è un sistema — è bene dirlo — che è stato pienamente condiviso dalle organizzazioni sindacali.

Intanto, con effetto dal 1° gennaio 1975, viene applicato alle pensioni inferiori alle 100.000 lire mensili un aumento di 13.000 lire mensili per 13 mensilità, comprensivo dello scatto di scala mobile, già disposto con decreto ministeriale del 16 ottobre 1974. L'aumento stesso viene disposto anche a favore dei pensionati della gestione speciale per i lavoratori di miniere, cave, torbiere, e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, livellando i minimi a 55.950 lire mensili.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi, il disegno di legge prevede miglioramenti analoghi a quelli stabiliti per i lavoratori dipendenti. E mi sembra valga la pena di leggere l'articolo 2, anche per non incorrere in eventuali errori di valutazione:

« A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a lire 47.800.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra lire 34.800 e lire 100.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di lire 13.000.

Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli

dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticità di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

Il disegno di legge predispone inoltre aumenti a favore dei ciechi civili, dei sordomuti, dei mutilati ed invalidi civili, nonché l'applicazione, sempre a favore delle stesse categorie, del congegno di perequazione automatica della scala mobile.

Pochi, a dir la verità, sono stati gli emendamenti introdotti dalla XIII Commissione della Camera dei deputati; nella discussione, però, tutti i Gruppi politici hanno evidenziato soprattutto la necessità di eliminare il divieto del cumulo delle pensioni con il trattamento ordinario di disoccupazione (articolo 15). Infatti, è noto che in alcune regioni del sud Italia se dovesse operare il divieto del cumulo migliaia e migliaia di contadini, mentre da una parte otterrebbero un aumento della pensione, dall'altra vedrebbero vanificato tale aumento dal divieto di cumulare la pensione con l'indennità di disoccupazione. Pertanto l'emendamento introdotto alla Camera, secondo cui il divieto del cumulo non opera nei confronti di beneficiari di pensioni inferiori alle 100 mila lire mensili, sembra essere una saggia soluzione, che merita di essere confermata.

La competente Commissione della Camera, inoltre, ha aggiunto al disegno di legge del Governo altri 5 articoli, tutti migliorativi rispetto alle precedenti disposizioni.

Con l'articolo 32 si determinano nuove norme in ordine ai requisiti per il diritto alla pensione di reversibilità, in adeguamento alle recenti innovazioni del diritto di famiglia. Gli articoli 33 e 35 riguardano la previdenza marinara, le procedure di riscatto e la riapertura di taluni termini di decadenza. L'articolo 34 concerne la riliquidazione delle pensioni di vecchiaia. L'articolo 36 si riferisce alla copertura contributiva dei periodi di malattia.

Non ho nessuna intenzione di addentrarmi nel problema della copertura finanziaria, se non per confermare e condividere l'osservazione fatta dal relatore della XIII Commissione della Camera dei deputati sulla inopportunità di istituzionalizzare in via per-

manente il criterio di utilizzare gli attivi delle gestioni degli assegni familiari e di disoccupazione. Fintanto che restano in vigore gli attuali insufficienti importi degli assegni familiari e delle indennità di disoccupazione si registrano sempre avanzi di gestione, ma non è giusto che essi vengano utilizzati per finanziamenti diversi da quelli istituzionalmente stabiliti. Concordo, infine, sulla validità delle piccole ma sostanziali modifiche introdotte in merito alle aliquote contributive a carico dei lavoratori autonomi.

Onorevoli colleghi, sono consapevole che la mia relazione non ha toccato tutti gli aspetti innovativi del disegno di legge, ma penso che ognuno di voi ha avuto modo di esaminarli, di constatarne la legittimità e l'importanza e, quindi, di dare rapidamente voto favorevole al disegno di legge.

Prima di concludere desidero ripetere quanto ho detto all'inizio e cioè che il provvedimento in esame è un'altra tappa importante verso il completamento della riforma previdenziale, per dare avvio ad un sistema di vera sicurezza sociale. Siamo, tuttavia, tutti consapevoli che per raggiungere tale traguardo resta ancora molta strada da percorrere, molti problemi da risolvere; resta il problema di un minimo di pensione veramente vitale, il problema dell'armonizzazione dei limiti di età di pensionamento per lavoratori autonomi e per lavoratori dipendenti, il problema urgente della unificazione, modernizzazione e semplificazione della normativa, onde evitare lo scandaloso ritardo nella liquidazione delle pensioni che la nostra Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva, intelligentemente promossa dal nostro Presidente, ha potuto accertare e di cui documenterò fra breve le cause e i rimedi. Resta l'urgenza di portare avanti, sulla base del disegno di legge n. 2695, giacente alla Camera dei deputati, il problema della ristrutturazione dell'INPS, della sua autonomia e del suo effettivo decentramento.

In sostanza, resta ancora molto da fare. Tuttavia dobbiamo dare atto al Governo e al Ministro del lavoro che, sia pure in un momento così grave per la situazione econo-

mica, non si è restati fermi, ma si è andati avanti, assumendo impegni di eccezionale entità, quali quelli contenuti nel provvedimento in esame; il che sta a dimostrare la autentica volontà politica della maggioranza, che costituisce, in effetti, la migliore garanzia per progredire nell'immediato futuro verso nuovi traguardi.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Azimonti per avere svolto con la consueta diligenza la relazione e lo consideriamo ampiamente scusato se non ha potuto essere più particolareggiato perchè, come tutti noi, soltanto stamane alle ore 11 ha potuto prendere visione del disegno di legge approvato dalla Camera. Mi permetto, comunque, di essere in leggero disaccordo con il relatore per quanto riguarda le sue considerazioni preliminari: non è questo il metodo migliore di legiferare, soprattutto per un disegno di legge di questa portata e di questo rilievo che avrebbe dovuto richiedere un dibattito in Aula, anche per riscuotere una maggiore eco nel Paese. Purtroppo la Presidenza del Senato si è trovata nella circostanza di dover accogliere il desiderio del Governo e di tutti i Gruppi politici di accelerare i tempi e di dover, quindi, assegnare alla nostra Commissione il provvedimento in sede deliberante. Ricordo — e non vuole essere una nota polemica — che il segretario generale della CISNAL ebbe a dire che era ora di finirla con l'approvazione delle leggi sulle pensioni alla vigilia delle elezioni, ma ho ricevuto, poi, una lettera firmata anche dallo stesso segretario che esortava ad approvare questo provvedimento prima delle prossime elezioni amministrative. In realtà, l'ultima legge di miglioramento delle pensioni votata a conclusione della legislatura fu nel 1968, anche su insistenza dei sindacati; ma le successive leggi del 1969 e del 1972 furono approvate dopo le elezioni e non prima. Ma proprio il ricordo di quella legge del 1968, approvata prima delle elezioni e invero non molto bene accolta, ci deve indurre, anche se il tempo incalza, a valutare il testo in esame con la dovuta attenzione, onde evitare qualche errore anche macroscopico. Dovrò, a que-

11^a COMMISSIONE37^o RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

sto proposito, chiedere alcune delucidazioni al relatore e ritengo che per esempio andrà chiarito il parere espresso dalla Commissione agricoltura che, pur favorevole, richiama l'attenzione della nostra Commissione in merito « all'opportunità di riconsiderare l'articolo 2, in relazione alla decorrenza, fissata già per legge del 1969, al 1° luglio 1975, per l'adeguamento di minimi di pensione anche per i lavoratori autonomi ». È probabile, come sembra, che la Commissione agricoltura abbia frainteso, ma è ugualmente necessario un chiarimento.

A proposito di pareri, comunico che le Commissioni 5^a e 10^a hanno anch'esse espresso parere favorevole.

Questa mia premessa è un invito, pur nella necessità di fare presto, a valutare con serietà e serenità il provvedimento, dando spazio a tutti coloro che vogliono esprimere la loro opinione ed esaminando con cura ogni articolo che è proposto alla nostra approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G A R O L I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dirò anche io che considerati i modi e i tempi con i quali ci è stato imposto l'esame di questo disegno di legge, peraltro importante, non possiamo, oggi, a quest'ora, fare altro che intervenire nella discussione generale, parlando molto brevemente, con l'intento di evidenziare almeno le questioni essenziali. Si intende, signor Ministro, che con ciò che ho appena detto sollevo una questione di metodo. Non ho molta esperienza del lavoro parlamentare perchè mi considero ancora un neofita, ma posso dire, interpretando il pensiero del mio Gruppo — e non solo di esso — che così non è possibile continuare a legiferare. È mai possibile che questioni di grande rilevanza politica e sociale come questa debbono essere sempre trattate sotto l'assillo dell'urgenza? È materia questa che meritava ben altra attenzione e meditazione e, quindi, tempo e possibilità per un reale confronto tra tutte le forze politiche e tra Parlamento e Governo. Sappiamo bene tutti in quali condizioni ci troviamo oggi: siamo di fronte alla scelta di prendere o lasciare.

Il Governo, del resto, ha avuto tutto il tempo per predisporre strumenti e metodi per un sereno confronto e per giungere a una positiva e unitaria conclusione sull'argomento, giacchè l'accordo di massima raggiunto coi sindacati risale al 4-5 aprile di quest'anno: quindi il tempo c'era. Invece il Governo non ha voluto utilizzare bene questo tempo, tanto è vero che siamo oggi qui con l'acqua alla gola. Pertanto non possiamo che esprimere rammarico per questo metodo nient'affatto corretto nei confronti del Parlamento.

Entrando nel merito del disegno di legge devo rilevare che noi consideriamo altamente positive le questioni centrali del provvedimento; mi riferisco al miglioramento delle pensioni più basse, dai minimi delle varie categorie fino al livello delle centomila mensili; gli aumenti stabiliti a questo riguardo, oltre quelli erogati per effetto degli scatti della scala mobile, consentono un certo adeguamento delle pensioni all'aumentato costo della vita e fanno compiere un passo avanti verso l'esigenza, molto sentita, di giungere, sia pur gradualmente, all'obiettivo della perequazione dei trattamenti pensionistici secondo principi di maggiore giustizia sociale.

Secondo punto importante è l'aggancio automatico delle pensioni alla dinamica dei salari coi criteri noti che ci sono stati prima illustrati dal senatore Azimonti: si tratta della conquista più importante che viene sancita con il presente provvedimento.

Queste rilevanti innovazioni nel sistema pensionistico vengono a coronare con successo non solo le lotte unitarie dirette dai sindacati in questi ultimi 7-8 mesi, che hanno visto mobilitati milioni di lavoratori attivi e di pensionati nel quadro della vertenza chiamata « dei bassi redditi », ma anche una lunga battaglia parlamentare da noi condotta, a partire dalla legge di riforma n. 153 del 1969, per affrontare le questioni che, a nostro giudizio, restavano aperte sin da quel momento. Tappe significative di questa battaglia sono state la presentazione di importanti disegni di legge, ed una continua azione parlamentare, che ha avuto i suoi momenti culminanti a proposito dei miglioramenti dei minimi, dell'aggancio ai salari, della pa-

rificazione dell'età pensionabile nell'estate del 1972 (la cosiddetta battaglia di Ferragosto) e nella primavera del 1974.

Dunque, sui punti centrali del provvedimento esprimiamo la nostra soddisfazione, così come siamo soddisfatti che alla Camera sia stato almeno in parte superato lo scoglio relativo al divieto di cumulo delle pensioni con le indennità di disoccupazione, che interessa centinaia di migliaia di braccianti. Su altri punti, invece, intendiamo muovere alcune osservazioni critiche che sottoponiamo alla vostra attenzione, sia pure per brevi cenni.

In primo luogo mi riferisco alla questione — toccata anche dal Presidente poco fa — dell'articolo 2 che riguarda i trattamenti per i lavoratori autonomi, laddove si dice che agli ex lavoratori autonomi sono concessi aumenti pari ai pensionati lavoratori dipendenti a decorrere dal 1975, mentre dal 1° gennaio 1977 il sistema di rivalutazione delle pensioni ritorna quello della scala mobile, stabilito dalle leggi precedenti. In pratica, avviene che a partire dal 1° gennaio 1977, alla conquista del diritto della parità di trattamento con gli ex lavoratori dipendenti viene a mancare l'elemento fondamentale dell'aggancio alla dinamica dei salari. Se si considera poi che neanche in questa occasione viene risolta l'altra importante questione che interessa i lavoratori autonomi, e cioè la parificazione dell'età pensionabile, questa mutilazione, che scatta a partire dal 1° gennaio 1977, non possiamo certo accettarla, poichè in quel momento la categoria degli autonomi sarà costretta a fare un passo indietro. Si potrà dire che da qui a quella data potremo aver modo di ovviare a questa stortura, d'accordo, ma il problema esiste lo stesso e noi non possiamo accettare un simile principio.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 9, articolo molto importante perchè stabilisce i modi con i quali le pensioni si agganciano alla dinamica dei salari, il cui quarto comma recita: « A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro ».

Vorremmo che il Ministro spiegasse meglio che cosa s'intende con « al netto delle variazioni del volume di lavoro ».

È noto che il meccanismo automatico di rivalutazione dei salari viene agganciato ai minimi contrattuali, come è anche noto — questa è regola ormai consolidata — che la riduzione dell'orario di lavoro, settimanale o mensile, è sempre avvenuta facendo salva la parità di salario. La quota di salario corrispondente alle ore ridotte si è sempre aggiunta ai minimi contrattuali, e addirittura alla paga oraria, così che, diventando 40 le precedenti 48 ore lavorative, il valore di quelle otto ore ha fatto corpo unico coi minimi contrattuali ed è stato ripartito anche sulla paga oraria. Con il quarto comma dell'articolo 9 — almeno secondo la nostra interpretazione — l'aumento percentuale dei minimi contrattuali, la cui misura deve servire a determinare l'aumento delle pensioni, verrebbe calcolato escludendo il valore corrispondente alle ore di lavoro ridotto. Ciò significa sovvertire un principio fondamentale, appunto quello della parità di salario in caso di riduzione dell'orario di lavoro. Pertanto riteniamo opportuna la soppressione del quarto comma dell'articolo 9 o almeno delle parole « al netto delle variazioni del volume di lavoro ».

All'articolo 10 non condividiamo l'ultimo comma, secondo il quale gli aumenti di pensione, applicati per effetto degli scatti della contingenza (determinati in base ai valori unitari di ciascun punto fissati nell'articolo) non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Noi interpretiamo questa norma nel senso che la contingenza che scatta sul salario di un lavoratore non può essere applicata sulla pensione da lui eventualmente goduta. Bisogna considerare che in tempi come questi, quando cioè l'inflazione galoppa, le pensioni saranno falcidiate ben presto.

Accennando alle questioni che più delle altre ci preoccupano, vorrei adesso soffermarmi sull'articolo 24, che riguarda l'invalidità pensionabile, per rilevare che occorre un'ulteriore riflessione prima di introdurre delle modifiche agli attuali criteri. Mi

riferisco in particolare al secondo comma, secondo il quale si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Con ciò si modifica la legge 14 aprile 1939, n. 636, anche in certe espressioni, che mi pare fossero diverse. Che cosa infatti significa, signor Ministro, quella parola « a causa » di infermità, che sostituisce la precedente formulazione « per infermità »? Si sostiene da più parti che questa sia una modifica di non poco conto, tanto da sovvertire il concetto attuale di invalidità pensionabile. Che vi sia la necessità di una nuova regolamentazione dell'intera materia dell'invalidità è a tutti noto, e qui in Commissione ne abbiamo parlato in diverse occasioni, ma queste modifiche di lana caprina servono soltanto a creare confusione, ad aumentare il contenzioso e ad ingrassare qualche avvocato che corre dietro a queste occasioni. So ad esempio che certi ambienti sono estremamente preoccupati, per quel che riguarda il contenzioso, proprio a causa di una siffatta modifica, che non può non lasciar perplessi e che reca acqua al mulino della confusione e della scarsa chiarezza.

PRESIDENTE. Era stata proposta una delega al Governo su questo argomento.

GAROLI. Esatto, e mi pare che fossero contenute importanti innovazioni nel disegno di legge n. 2695 Camera presentato dall'ex ministro Bertoldi. Comunque, ripeto che non riesco a capire perchè si sia introdotta la modifica di cui ho parlato, che non aiuta a risolvere il problema, ma anzi ne crea altri più complessi. Desidero ancora fare un'osservazione in merito all'articolo 36, che riguarda i contributi figurativi per malattia, nella parte in cui è detto che tali periodi sono computati utili a pensione « purchè complessivamente non eccedano i dodici mesi ». Che cosa vuol dire questa norma? Dodici mesi nell'arco dell'intero periodo lavorativo del singolo lavoratore? Cioè che per uno che lavora 40 anni fino ai dodici mesi è garantita la copertura assi-

curativa e dopo no? A me sembra che questo limite sia estremamente angusto. Questa disposizione è stata forse stabilita per cercare di porre un freno all'assenteismo? Ma io non credo che si possa arginare l'assenteismo con metodi amministrativi di questo tipo; ci vuole ben altro. Ritengo, quindi, che si tratti di una norma errata o, comunque, sulla quale è necessaria un'ulteriore meditazione.

Degli aspetti positivi del provvedimento ho detto. Mi spiace però dover constatare che alcune importanti richieste da noi avanzate non siano state prese in considerazione. Mi riferisco, ad esempio, signor Ministro, alla detassazione delle pensioni o di altre prestazioni erogate dall'INPS che non superino le 150.000 lire, considerate il minimo vitale; alla detassazione delle somme corrisposte a titolo di arretrati di pensione, a proposito della quale i membri dell'Ufficio di presidenza di questa Commissione hanno presentato una specifica interrogazione qualche settimana fa. Lo stesso dicasi per l'ammissione del cumulo della pensione sociale con la pensione di vedova, di orfano, eccetera, di guerra.

Questi problemi, a mio avviso, restano aperti ed io li ripropongo all'attenzione del Governo e della Commissione, insieme ad altri che pur non essendo oggi in discussione, sono tuttavia ben presenti (vi ha accennato anche il senatore Azimonti). Essi riguardano importanti aspetti del nostro sistema pensionistico, a cominciare dall'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi, per continuare con la ristrutturazione dell'INPS, argomento per il quale è stato assunto da tempo un impegno preciso, ma che non procede con la speditezza necessaria.

FERRALASCO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, affermo subito che il Gruppo socialista accoglie favorevolmente il disegno di legge in discussione. Debbo dire, però, che questa nostra accoglienza sarebbe stata più calorosa se il provvedimento avesse contenuto alcuni principi ed alcune norme da noi auspicati.

11^a COMMISSIONE37^o RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

Intendo riferirmi — e lo farò molto rapidamente — ad almeno tre punti.

Il primo punto concerne la mancata previsione di idonei strumenti atti a contrastare le evasioni contributive; strumenti che noi vediamo soprattutto realizzabili attraverso la riscossione unificata, che consideriamo la più valida soluzione per consentire un controllo degli adempimenti contributivi.

Il secondo elemento che, a nostro avviso, manca nel disegno di legge è la previsione di una partecipazione della collettività alla protezione delle categorie più deboli e handicappate. Ormai vediamo, giustamente a nostro parere, che l'Istituto nazionale della previdenza sociale svolge sempre di più compiti propri di un sistema generale di sicurezza sociale. Tuttavia, mentre l'INPS adempie a questi compiti in favore della collettività, e non soltanto dei lavoratori dipendenti com'era un tempo, lo Stato, e cioè la collettività, non interviene con eguale impegno finanziario a far fronte agli oneri che all'Istituto derivano.

Il terzo punto, ricordato poc'anzi dal senatore Garoli, è quello della detassazione degli assegni familiari e delle pensioni minime, perlomeno di quelle al di sotto di una certa fascia, che, oltre ad essere una misura necessaria ed equa, avrebbe anche determinato un alleggerimento del lavoro dell'INPS, costretto da un lato ad operare le trattenute fiscali e dall'altro, poi, a fare in modo che queste, quando siano state indebitamente compiute, vengano restituite all'interessato.

Più in generale, in merito alla discussione del provvedimento — che da noi, ripeto, è considerato nel suo complesso largamente positivo — devo associarmi a quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto: anche io, infatti, sono del parere che una materia di così grande importanza avrebbe dovuto essere esaminata e discussa con calma (non faccio questione se in Assemblea o in Commissione; forse, anzi, il lavoro in Commissione si svolge meglio che in Assemblea) e con la disponibilità degli indispensabili documenti per consentire a tutti i commissari di essere adeguatamente informati.

Ad ogni modo, tralasciando questo inciso, devo dire che l'elemento più qualificante del

disegno di legge è quello dell'agganciamento, finalmente avvenuto, delle pensioni alla dinamica salariale. Vediamo però che da questo agganciamento restano esclusi i lavoratori autonomi; ciò che determinerà necessariamente una divaricazione della forbice tra lavoratori autonomi e dipendenti che, al momento attuale, è stata ristretta abbastanza notevolmente, direi.

Anche questo aspetto si può tuttavia collegare a quanto ho detto prima circa l'esigenza di investire la collettività della difesa delle categorie più deboli, perchè non possiamo sempre caricare sul sistema produttivo, sull'industria, sui lavoratori e sugli imprenditori dell'industria, il peso maggiore di tutti gli oneri sociali.

Un elemento che lasciava molto perplesso il mio Gruppo e che — devo dirlo francamente — ci avrebbe forse portato, nostro malgrado, a votare contro il provvedimento, se non fosse stato corretto, era quello del divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione. Fortunatamente, all'altro ramo del Parlamento è stato trovato un correttivo che mi pare abbastanza valido, per cui le nostre riserve su questo aspetto vengono a cadere.

Altro punto molto importante sul quale desidero soffermarmi è quello relativo alla invalidità pensionabile. Sulla riduzione a meno di un terzo della capacità di guadagno non ho molto da dire; era forse una misura necessaria, per quanto dovesse essere inquadrata, a mio avviso, in un discorso più ampio perchè colpisce le zone più depresse del Paese: mentre da una parte infatti si raggiunge lo scopo, giusto, di eliminare l'inflazione delle pensioni di invalidità, dall'altra non si offre con la creazione di nuovi posti di lavoro un adeguato compenso a ciò che viene tolto, in termini di reddito, a queste zone. Per fortuna, è rimasto il criterio per cui l'invalidità pensionabile è legata alla diminuzione della capacità di guadagno e non, come si stava ventilando, all'infermità medica. Il criterio dell'incapacità di guadagno è, a mio parere più giusto nel senso che non può essere considerata alla stessa stregua un'infermità di un bracciante e quella di un impiegato, quando il primo, ad esem-

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

pio, si trova in zona depressa ed il secondo in un'area che offre maggiori possibilità di occupazione.

Altre osservazioni di minore importanza che intendevo fare mi sembrano superate da ciò che è avvenuto alla Camera, che ha rivisto alcuni punti del provvedimento. Mi associo, invece, alla richiesta del senatore Garoli per un maggiore chiarimento circa il comma quarto dell'articolo 9.

Ciò detto, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, ritengo di non dovermi dilungare oltre, in quanto, ripeto, i punti sui quali esistevano le maggiori perplessità fortunatamente sono stati superati dal lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento.

PAZIENZA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io intendo semplicemente sollevare una protesta per il metodo di discussione.

Il disegno di legge è stato oggetto di lunghissime trattative sindacali, che vengono riassunte nella relazione che lo accompagna, ma è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati solo il 16 maggio 1975, cioè sette giorni fa. Questi sette giorni sono stati sufficienti per l'esame, in sede legislativa, da parte dell'altro ramo del Parlamento, per l'approvazione e per l'inoltro a questa Commissione, la quale, evidentemente, si trova ora a discuterlo con la consapevolezza che emendamenti migliorativi — che anche il mio Gruppo presenterà — possono solo ritardarne l'approvazione definitiva, tanto attesa dalle categorie interessate.

Ora, la protesta che il mio Gruppo solleva è in rapporto alla quantità di tempo dedicata alla trattativa con le organizzazioni sindacali rispetto al poco tempo lasciato al Parlamento, al quale doveva essere mantenuta la pienezza delle prerogative costituzionali, consentendogli la possibilità di un esame ben più ampio. Noi non possiamo accettare il principio che per mesi si discuta un problema con le organizzazioni sindacali per poi affidare al Parlamento, in una settimana, il compito di mettere lo « spolverino » su quanto il Governo e talune organizzazioni

sindacali hanno concordato attraverso certi patteggiamenti, spesso accompagnati da manifestazioni sindacali decise anche per indurre il Governo a determinati atteggiamenti.

Già è discutibile la figura del Governo come controparte dalle organizzazioni sindacali, ma non possiamo accettare, anzi respingiamo nella maniera più assoluta un metodo che in definitiva sottrae al Parlamento, alla sovranità popolare estesa al suo massimo livello, le sue prerogative.

Questa protesta ha un senso, se il Governo me lo consente, di affettuoso rimprovero perchè se ne tenga conto per il futuro, in quanto troppo spesso si stanno verificando degli episodi che vedono il Parlamento escluso completamente da trattative sulle quali, poi, si chiede il beneplacito finale, spesso sotto l'assillo o delle elezioni o di fatti estranei a quello che deve essere il sereno e meditato atteggiamento di tutte le forze politiche di fronte ai fondamentali riflessi di provvedimenti a vantaggio delle categorie sociali.

Signor Presidente, questa protesta, vivace nel tono ma contenuta per quanto riguarda la forma, non vuole in alcun modo ostacolare l'approvazione del disegno di legge in ordine al quale il mio Gruppo ritiene che sia stato compiuto qualche passo avanti, ma forse in maniera inadeguata. Gli emendamenti migliorativi che presenteremo, specialmente per quanto riguarda le fasce più basse delle pensioni, pongono dei problemi sui quali sarebbe stato opportuno soffermare la nostra attenzione. Una scelta che la Commissione è chiamata a fare, ad esempio, riguarda il rapporto tra la pensione e non il costo della vita, ma la dinamica salariale. Questo è un argomento piuttosto complesso, che meriterebbe un adeguato approfondimento; ma non credo che siamo nella condizione di farlo adesso, alla vigilia dell'approvazione.

Quindi io, dicendo di avere appagato la coscienza del mio Gruppo con questa protesta e dichiarando, nel contempo, di essere favorevole in linea di massima al disegno di legge — in quanto esso rappresenta dei passi

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

avanti rispetto ad una situazione che richiede però riforme ed interventi ben più incisivi di quelli che ci apprestiamo ad approvare — raccomanderei ai colleghi l'accoglimento di alcuni emendamenti per i quali non posso fare a meno di insistere perchè, pur prevedendo impegni economici di notevole entità, danno tuttavia soddisfazione, nel quadro della perequazione globale, alle categorie più umili di pensionati. Di fronte alla preoccupazione del ritardo, basterà tener conto del ritmo con cui si è lavorato in Parlamento e del fatto che il disegno di legge è stato presentato soltanto il 16 maggio per convincersi che l'inconveniente di doverlo eventualmente rinviare alla Camera, dove potrebbe essere approvato nella settimana prossima, troverebbe ampia compensazione nei miglioramenti che la Commissione potrebbe apportare.

PRESIDENTE. Prima di proseguire il dibattito, debbo far presente che il testo pervenuto dalla Camera in mio possesso contiene un'omissione, nel senso che manca il titolo all'articolo 36.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi scusi, signor Presidente, ma all'articolo 35, nel testo che ci è stato prima distribuito, trovo il termine « decorrenza », anzichè « decadenza », come dovrebbe invece figurare, per cui vorrei sapere che cosa sta scritto nel testo ufficiale.

PRESIDENTE. Anche nel testo a mia disposizione vi è il termine « decorrenza ».

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Allora si tratta di un errore di stampa che va corretto, perchè il termine esatto è « decadenza ».

PRESIDENTE. Sono costretto a sospendere per qualche minuto la seduta per potere effettuare un riscontro sul testo ufficiale del messaggio trasmesso dalla Camera.

(La seduta è sospesa alle ore 18,25 e viene ripresa alle ore 18,35).

PRESIDENTE. Ricevuti i chiarimenti necessari sull'esatta formulazione degli articoli 35 e 36, possiamo continuare la discussione.

TORELLI. Il senatore Pazienza ha ritenuto di appagare la sua coscienza protestando contro il metodo usato nella discussione del disegno di legge; io appago la mia coscienza dicendo che il tempo utilizzato dal Governo nelle trattative con i sindacati è stato speso bene, visto il risultato raggiunto con la presentazione di questo provvedimento di fondamentale importanza. Sono d'accordo anch'io nel ritenere che sarebbe stato opportuno poter disporre di un maggior lasso di tempo, perchè certe discussioni si svolgono alle volte *ab irato* — come dicono gli avvocati — mentre dovrebbero, invece, essere condotte con animo pacato e sereno. E certo, però, che gli argomenti validi per protestare contro il metodo usato non sono quelli addotti dal senatore Pazienza.

Ripeto che non è stato tempo perduto quello impiegato nei colloqui con i sindacati, ma speso bene. Il Parlamento non è qui per mettere uno spolverino, ma per dare atto di quanto è avvenuto nel corso delle trattative, che il Parlamento stesso ha potuto seguire, perchè esso non è qualcosa di estraneo alla vita nazionale, ma partecipa anche indirettamente ai colloqui tra Governo e sindacati.

Esprimendo al Governo il mio compiacimento per il risultato conseguito, posso aggiungere l'auspicio che il colloquio tra Governo e sindacati abbia a svolgersi, con la stessa serietà, anche su tutti gli altri argomenti che toccano la cosiddetta giungla salariale. Il tema della giungla salariale è già sul tavolo del Governo, ma non è stato mai affrontato nè dal Governo nè, tanto meno, dai sindacati con il senso di responsabilità con cui dovrebbe essere affrontato. Si tratta di un argomento sul quale si dovrebbe, in-

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

vece, finalmente svolgere un'approfondita discussione.

Per tornare al disegno di legge in discussione, dichiaro, interpretando la posizione dei miei colleghi del Gruppo democristiano, anche se alcune cose non soddisfano completamente e anche se alcuni di noi potrebbero essere indotti a presentare qualche emendamento migliorativo, che ci asterremo dal farlo perchè intendiamo dare atto al Governo della validità della sua azione e dei risultati ottenuti attraverso la lunga trattativa intervenuta con i sindacati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A Z I M O N T I, *relatore alla Commissione.* Credo vi sia poco da aggiungere a quanto ho già detto, tenuto conto che le richieste di chiarimenti e di precisazioni avanzate da alcuni colleghi potranno essere soddisfatte dal Ministro nella sua replica. Vorrei soltanto, signor Presidente, chiarire la mia tesi in ordine alla fretta con cui si è proceduto, perchè qui si è ritenuto che io abbia giustificato questo metodo. Probabilmente mi sono espresso male: ho semplicemente detto e lo riconfermo che mai come in questo caso il primo dovere del Parlamento è quello di recepire le risultanze delle consultazioni tra potere esecutivo e sindacati, per una ragione semplicissima.

Il giorno in cui — ipotizzabile tra l'altro — la copertura del sistema pensionistico del nostro Paese dovesse ricadere — come era originariamente, del resto — nella sfera della dinamica contrattuale salariale, mi domando quale diritto avrebbe il Parlamento di intervenire. Ma non si può dimenticare in questo momento che il contributo che i lavoratori direttamente e indirettamente danno costituisce la parte preponderante di quanto permette la concessione di questi miglioramenti pensionistici. Da ciò, quindi — e mi pare più che naturale — il dovere del Parlamento di recepire in termini globali, concreti, le risultanze delle consultazioni, ferma restando, ovviamente, la inso-

stituibile prerogativa del Parlamento di intervenire, laddove è possibile, per migliorare il provvedimento.

Forse si potrebbe rivolgere una critica al Governo (e chiedo scusa all'onorevole Ministro), nel senso che il periodo intercorso tra la conclusione delle consultazioni e la presentazione del disegno di legge in Parlamento mi pare sia stato piuttosto lungo. Ma ritengo — non per voler dare una giustificazione — che probabilmente il Governo abbia avuto dei problemi di non semplice soluzione per ricercare, in un momento di così gravi e particolari difficoltà economiche, i mezzi necessari per la copertura finanziaria. Se fosse questa la ragione, naturalmente il Governo sarebbe giustificabile; se non lo fosse, l'auspicio che potremmo fare è che in altra occasione si sia più solleciti a presentare un disegno di legge che segna la conclusione delle consultazioni, in modo che il Parlamento abbia più tempo a disposizione per discuterlo.

Sono stati annunciati degli emendamenti; io ho visto soltanto quelli presentati dal Gruppo comunista e non nego che taluni di essi meritano un'attenta considerazione.

Ritengo però che, dopo quei chiarimenti soprattutto di carattere interpretativo che l'onorevole Ministro potrà fornirci, noi faremo cosa saggia licenziando il provvedimento nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, in modo da consentire la più rapida attuazione dei suoi contenuti così lungamente attesi dagli interessati.

Con questo augurio, onorevole Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti nel dibattito e rinnovo il mio invito alla Commissione di procedere senza indugio all'approvazione del disegno di legge.

T O R O S, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Desidero in primo luogo ringraziare l'onorevole Presidente, tutti gli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito e, in modo particolare, il relatore che, seppure a grandi linee, ha affrontato con felice sintesi e con la ben nota sua passione e competenza i problemi, soprattutto alcuni, che

11^a COMMISSIONE37^o RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

caratterizzano il disegno di legge in discussione.

Rivolgo quindi un caldo appello, un amichevole appello — spero peraltro di essere interpretato nella giusta maniera — alla Commissione affinché voglia approvare il disegno di legge nel testo varato dall'altro ramo del Parlamento. Spero — lo ripeto — che questo mio appello non sia considerato irraguardoso, non sia considerato cioè un modo furbo per esercitare una determinata pressione. Il fatto è che ci troviamo in un momento tale che, se andiamo a modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, ci assumiamo veramente una grossa responsabilità.

Il relatore, senatore Azimonti, ha già fatto presente, come altri oratori intervenuti, l'aspetto più rilevante che caratterizza il provvedimento. Si tratta di una battaglia che, attraverso alterne e difficili vicende, si è protratta per lunghi anni per realizzare l'obiettivo di agganciare le pensioni non solo all'andamento del costo della vita ma anche alla dinamica salariale. Tanti si sono battuti per raggiungere questo scopo e molti non ci sono più, ma idealmente oggi li ricordiamo tutti per le lotte che hanno sostenuto, tenendo conto che il presente disegno di legge si lega ad altri provvedimenti e, in particolare, a quelli portati avanti dal compianto ministro Brodolini, con il quale ho avuto l'onore di collaborare come sottosegretario di Stato, e l'anno scorso dall'ex ministro Bertoldi, il cui obiettivo, per una realtà a tutti noi presente, non potè essere realizzato totalmente. Ricordo, in particolare, che il noto decreto legge n. 30 del 1974 ha disposto per la prima volta un esplicito collegamento delle pensioni minime al salario medio degli operai dell'industria. Il provvedimento in esame si ricollega inoltre coerentemente a quelli che erano stati i punti essenziali della vertenza sindacale d'autunno, che giunse alla fine di dicembre, per così dire, quasi logorata per la rottura delle trattative e per la tensione esistente nel Paese; vertenza, caratterizzata dalla questione dell'unificazione del punto di contingenza, che, tenendo conto

della situazione che esisteva e che purtroppo tuttora esiste nel Paese, tentò di risolvere il problema della garanzia del salario e quello pensionistico non solo con un aumento di tutti i minimi ma anche in senso altamente riformatore con il sistema dell'aggancio. Ora, tutti ricordano come ai due aspetti dell'aumento delle pensioni e dell'aggancio pensioni-salario, si affiancavano, e si affiancano ancora, altri problemi, particolarmente i tre seguenti: quello relativo ad un riordino generale delle gestioni previdenziali, soprattutto di quelle in disavanzo, quello relativo ad una unificazione delle procedure di riscossione dei contributi nell'ambito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e infine quello relativo ad una efficace lotta all'evasione.

Ritengo opportuno a questo riguardo richiamare l'ultima parte della relazione che accompagna il disegno di legge, nella quale è detto:

« Si tratta di un obiettivo indubbiamente importante che, se si aggiunge a quello di evitare il periodico ricorso ad una legislazione d'urgenza, il cui costo politico non va sottovalutato, permette di raggiungere risultati apprezzabili sotto vari profili, non ultimo quello di rendere possibile, senza la pressione derivante dalla richiesta di miglioramento, di affrontare e risolvere i problemi di riforma del sistema pensionistico che sono rimasti aperti ed in ordine ai quali il discorso tra Governo ed organizzazioni sindacali deve continuare ed essere concluso in tempi brevi. Basti ricordare fra questi il problema della ristrutturazione dell'INPS e quello della riscossione unificata dei contributi ».

Cra, facendo riferimento a quest'ultima parte della relazione e collegandomi anche all'esposizione del senatore Azimonti, ritengo di avere dimostrato, a grandi tratti, la concreta volontà del Governo di procedere lungo questa linea di riforma, il tipo di volontà politica che anima chi ha, appunto, la responsabilità di affrontare e risolvere questi problemi.

Per quanto riguarda poi l'intesa raggiunta tra Governo e sindacati — ed in proposito

mi richiamo soprattutto all'intervento del senatore Torelli, che condivido — non posso che riaffermare il valore altamente positivo della stessa. Al riguardo ricordo che già due volte ho avuto occasione, parlando in questa Commissione delle linee generali della politica del Ministero del lavoro, di affrontare questi problemi e di soffermarmi in particolare su quelli pensionistici, sulla questione del meccanismo di aggancio nonché sul rapporto Governo-sindacati. Ora, in proposito, dirò che il Governo ha creduto suo dovere — non solo per la spinta delle cose ed il senso della storia — di trovare una intesa con il movimento sindacale (e quando parlo di movimento sindacale, tengo a precisare che il Governo ha discusso e trattato il problema con tutte le organizzazioni sindacali): ha sentito e sente cioè il dovere, ma naturalmente non l'obbligo, di recepire l'intesa sindacale.

E noi, tenendo conto della situazione del Paese ed il costo dell'operazione (basta pensare ai 5.960 miliardi occorrenti solo per il meccanismo perequativo di aggancio, se pure suddivisi nell'arco di un certo numero di anni), dobbiamo avere sempre di fronte le dimensioni dell'operazione stessa, che si è conclusa in modo tormentato, direi, per trovare correttamente la relativa copertura, utilizzando in maniera giusta le gestioni previdenziali ed evitando che queste vengano utilizzate per altri scopi. Se è vero infatti che è necessaria una solidarietà con determinate categorie, è anche vero che tale solidarietà deve verificarsi nell'ambito della comunità nazionale e non tra lavoratori e lavoratori, cioè nell'ambito di poveri tra poveri.

A me pare dunque che con l'impostazione data al problema si siano create le premesse per realizzare quegli obiettivi di riforma che giustamente qui sono stati ricordati e che nell'ultima parte della relazione che accompagna il disegno di legge — che io ho creduto mio dovere richiamare all'attenzione degli onorevoli commissari — abbiamo voluto precisare.

Ora, noi non abbiamo mancato certo di rispetto, nè abbiamo mai inteso farlo, alle

prerogative ed alla sovranità del Parlamento: e logico infatti che il Governo — come ho detto poc'anzi — ha sentito e sente il dovere, ma naturalmente non l'obbligo, di recepire l'accordo sindacale. Lo accetta perchè ne vede i lineamenti e le caratteristiche, ma non ha mai inteso (nè del resto avrebbe potuto farlo) mettere in discussione — come ho già avuto occasione di far rilevare anche recentemente qui in Commissione — la sovranità del Parlamento.

Il valore positivo dell'intesa raggiunta tra Governo e sindacati è a tutti noto: una legge, del resto, è grande quando riesce a codificare una situazione che di fatto già esiste nel Paese, nelle coscienze delle forze interessate e, soprattutto, quando è da esse considerata.

Ora, che oggi ci si trovi in una situazione particolare, caratterizzata da una certa necessità di far presto nell'affrontare e decidere in ordine a questo disegno di legge, è fuori dubbio: e non posso che condividere il vostro stato d'animo e le vostre preoccupazioni al riguardo. Tuttavia, senza peraltro voler fare del patriottismo governativo, desidero richiamare all'attenzione degli onorevoli senatori le diverse tappe attraverso cui si è pervenuti al risultato attuale. Dopo aver affrontato in concreto il problema il 2 gennaio scorso, si è arrivati alla fine di marzo ad un'intesa politica anche per quanto riguarda il meccanismo dell'aggancio; da quella data, tutto il successivo impegno è stato dedicato alla risoluzione dei non facili problemi di articolazione tecnica di tale accordo. L'incontro tra tecnici ministeriali e tecnici sindacali è stato continuo. È stato cioè necessario, dopo l'accordo politico, trovare anche l'accordo tecnico per l'impostazione, l'articolazione e la copertura.

Vorrei anche sottolineare il tempo che è stato consumato per raggiungere una faticosa intesa per quanto riguarda le categorie dei lavoratori autonomi: infatti con il disegno di legge non abbiamo affrontato soltanto il problema dei lavoratori dipendenti, oltre che, globalmente, le questioni delle pensioni sociali e dei minorati civili. Abbiamo dunque esaminato anche il problema dei

lavoratori autonomi, dicevo; e, tenendo conto del fatto che le gestioni relative ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con la legislazione vigente, si preparano a raggiungere, nell'arco di qualche anno, i 9 miliardi di disavanzo, che andranno ad aggiungersi ai miliardi precedenti, lascio immaginare a voi, facendo appello alla vostra esperienza, quanto sia stato faticoso e difficile raggiungere finalmente un punto d'incontro.

Certo, per commercianti ed artigiani è stato possibile concordare le quote d'aumento, trovando anche, nell'ambito della categoria, la solidarietà necessaria per risolvere non il problema del disavanzo della gestione ma della copertura; ma per altre categorie è stato molto più difficile. Voi sapete che il settore agricolo dà una contribuzione di 31 miliardi, contro un'uscita di 1.000 miliardi. Ora il provvedimento porta il contributo integrativo a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni a 198 lire a giornata, che per i lavoratori operanti nei territori montani è ridotto a 148 lire. È stata poi prevista un'addizionale di 100 lire per ogni giornata di iscrizione da destinare al ripianamento del disavanzo patrimoniale delle gestioni. Lascio a voi immaginare le difficoltà che si sono dovute superare.

Ritornando al problema dei tempi di approvazione del disegno di legge permettetemi di osservare: se ora ci troviamo nell'imminenza — determinata da un obbligo giuridico — delle elezioni amministrative, che cosa avrebbe dovuto fare il Governo? Avrebbe dovuto, per non dare un tono elettorale al provvedimento, rimandarne l'approvazione a dopo le elezioni? Oppure lo doveva presentare quando lo ha presentato?

Del resto devo anche aggiungere che tutta la stampa e, soprattutto, tutte le organizzazioni sindacali, nonché tutti i gruppi politici, hanno aggredito in questi giorni il Governo ed operato pressioni sul Parlamento perchè il provvedimento fosse preso immediatamente in esame; si è insistito perchè ciò avvenisse in Commissione, in sede deliberante, in modo da far divenire al più presto operante la legge. Naturalmente, non

è che voglia approfittare di questa opera di pressione per svolgere un discorso difensivo dell'indirizzo da noi seguito: invito solo la Commissione a tener conto di una realtà nella quale tutti ci siamo trovati.

Comunque io non pretendo, a nome del Governo, nessuna medaglia al valor politico: faccio presente solo una situazione, rilevando che, del resto, il Governo ha fatto semplicemente il suo dovere. Ma credo anche che faccia il suo dovere se osserva, amichevolmente, ma francamente, che proprio non è giusto attribuirgli certe colpe se questa è la situazione nella quale ci siamo tutti trovati.

Nel dibattito sono state toccate diverse questioni, sulle quali non posso che ripetere quanto ha già detto il relatore: mi auguro cioè che il provvedimento non venga modificato, in modo da poter divenire da questa sera legge operante; ed è per tale motivo che dovrò dichiararmi contrario a tutti gli emendamenti, invitando però a meditare sul perchè di questo atteggiamento. In un prosieguo di tempo potremo anche riaprire il dibattito e trovare dei nuovi punti d'incontro: mi sembra però che lo sforzo compiuto sia stato massimo e che questo provvedimento abbia diritto ad un giudizio di positività; senza contare che alla Camera è stato compiuto uno sforzo ulteriore per introdurre su alcuni punti altri miglioramenti.

So bene, ad esempio, che rimane aperto il problema della detassazione degli arretrati di pensione; ma tengo a precisare che esso era affrontato e risolto in un articolo dello schema del disegno di legge, che però, in sede di Consiglio dei ministri, sono stato pregato di ritirare. Infatti, giustamente secondo me, il Ministro delle finanze ci ha invitati, per il momento, a restare nel campo previdenziale, rimandando invece la soluzione della questione al provvedimento che egli si ripromette di presentare in campo tributario e per il quale ha assunto un preciso impegno, tanto è vero che avrebbe dovuto sottoporlo oggi al Consiglio dei ministri. D'altronde nel giro di poco tempo avremo due Consigli dei ministri, e nel primo,

che si svolgerà tra pochi giorni, il ministro Visentini, col disegno di legge che presenterà sulla questione tributaria, tratterà dell'argomento. Mi si potrà obiettare che si è spesso vittime di tante situazioni che fanno slittare la soluzione dei problemi: in questo caso, però, si tratta di una questione di credibilità, nonchè di valutare il tipo di volontà politica.

Ecco perchè posso dire che la questione della detassazione sarà presto affrontata e risolta; ecco perchè alla Camera dei deputati si è detto no ad emendamenti riguardanti questo tema e perchè siamo costretti a dire di no, senatore Caroli, anche in questa occasione.

A proposito poi del problema del cumulo della pensione e del trattamento di disoccupazione, che alla Camera dei deputati è stato risolto nel modo che sapete, devo rilevare che le organizzazioni sindacali si sono anche preoccupate di contribuire ad un'opera di moralizzazione ed economizzazione nel senso di perseguire l'obiettivo di realizzare uno stato non assistenziale, ma previdenziale. Ma quando, giustamente, è stato osservato che attraverso l'incompatibilità tra stato di disoccupazione e stato di pensione si veniva a colpire particolarmente il bracciantato agricolo, soprattutto del Mezzogiorno, allora — pur respingendo gli emendamenti soppressivi del divieto del cumulo perchè certi aspetti economizzatori e moralizzatori volevamo tenerli in vita — abbiamo deciso di risolvere il problema per coloro per i quali era giusto farlo, in quanto, altrimenti, saremmo stati responsabili — uso la parola che ieri circolava nella Commissione della Camera dei deputati — di una operazione iniqua. E adesso devo fare appello alla vostra esperienza perchè si capisca lo stato della questione. Noi sappiamo che su 11 milioni e mezzo di pensionati circa 2 milioni hanno trattamenti superiori alle quote che vanno dal minimo alle 113 mila lire: la modifica approvata dalla Camera dei deputati, che ha ammesso il cumulo fino al tetto delle 100 mila lire di pensione, risolve perciò totalmente il problema per il bracciantato agricolo, e non solo per esso. Ecco perchè abbiamo detto di no e diciamo di no ad emen-

damenti completamente soppressivi del divieto del cumulo. È logico che nel tempo questo problema dovrà nuovamente essere affrontato, ma, in fin dei conti, il provvedimento odierno non conclude il discorso della riforma del sistema pensionistico italiano.

Prima ho parlato del disavanzo delle gestioni dei lavoratori autonomi: il problema non va soltanto affrontato con la moderazione nell'ambito delle gestioni stesse, ma con un certo tipo di solidarietà, con l'utilizzo del sacrificio di lavoratori per aiutare altri lavoratori, anzi, direi, facendo appello ai lavoratori non tanto come tali ma come cittadini appartenenti ad una stessa società.

Dobbiamo tenere conto, per quanto riguarda il tema della parificazione, che il disegno di legge riconferma il diritto, nato con la legge n. 153, della parificazione dei lavoratori autonomi con i lavoratori dipendenti. Prevede infatti la parificazione dei minimi, l'aumento, gli arretrati dal 1° gennaio e, in base all'articolo 19 della stessa legge n. 153, la scala mobile. Il sistema della perequazione automatica per i trattamenti minimi dei lavoratori autonomi nascerà, in termini economici, solo a partire dal 1977, come è previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2. Se avessimo ammesso fin da oggi tale diritto avremmo dovuto dimostrare che si era in grado di provvedere alla relativa copertura, vale a dire circa 959 miliardi — dei quali 679 per gli autonomi del settore agricolo — e precisamente 115 per il 1977, 322 per il 1978 e 522 per il 1979. Avremmo dovuto chiedere il parere della Commissione bilancio; il Governo avrebbe dovuto riunirsi; c'era il rischio che tutto sarebbe stato bloccato e rinviato. Allora abbiamo risolto il problema in questa maniera: abbiamo prorogato la delega — che era prevista nello schema di disegno di legge — dal 31 dicembre 1975 fino al 1978 per avere la possibilità e lo strumento per affrontare la questione, ma poiché non sarebbe stato possibile discutere di una delega legislativa in Commissione, abbiamo stralciato l'articolo concernente la delega, trasformandolo in un autonomo disegno di legge che abbiamo presentato in Parlamento. Dunque, quando ci troveremo di

11^a COMMISSIONE37^o RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

fronte a questo disegno di legge saremo pronti ad affrontare e risolvere il problema. Ecco perchè le categorie dei lavoratori autonomi non devono vedere conculcate un loro diritto; il diritto alla parificazione con i lavoratori dipendenti è salvaguardato. Ecco perchè, allora, faccio appello agli onorevoli senatori affinché comprendano il motivo per cui continuo a insistere sull'approvazione di questo provvedimento.

La normativa stabilita all'articolo 24 circa l'invalidità pensionabile si collega anch'essa ad una proposta che onora il movimento sindacale perchè si tenta di moralizzare un settore che ha dato luogo a molte polemiche ed è inutile consumare ora del tempo per ricordare i termini del problema, richiamando la nota sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito l'illegittimità di differenze tra lavoratori e impiegati, per cui dato che per questi era sufficiente la riduzione del 50 per cento della capacità di guadagno tale percentuale è stata applicata anche agli operai. È importante adesso sottolineare come con la proposta dei sindacati abbiamo trovato un punto di incontro per risolvere anche questo problema.

Non intendo entrare nel merito di questioni più particolari: alcune precisazioni potremo farle dopo. Per quanto riguarda l'espressione « al netto delle variazioni del volume di lavoro » di cui all'articolo 9 (il sottosegretario Del Nero sarà comunque più esauriente di me) devo dire che a livello tecnico e nel formulare l'articolo noi abbiamo, anche col parere dei funzionari dell'ISTAT, inserito quella espressione perchè ci siamo convinti che serviva e serve al mondo del lavoro. Non vorrei peraltro che ci imprigionassimo in questioni settoriali, dimenticando il fine ultimo del disegno di legge, in tutta la generalità del problema.

Chiedo scusa a tutti se non ho creduto opportuno preparare una relazione scritta, come sarebbe stato doveroso, ma ho voluto riferirmi alla relazione del senatore Azimonti e collegarmi alle puntualizzazioni fatte in precedenza in due recenti sedute di questa Commissione nelle quali, direttamente e indirettamente, avevamo affrontato il problema pensionistico. D'altronde conoscete a

fondo questi temi, per cui spero, anzi sono sicuro, di essere stato capito.

Perciò vi ringrazio e mi auguro che il provvedimento in esame, tanto atteso, venga oggi approvato dalla Commissione lavoro del Senato. Penso anche che con questa approvazione, come dicevo all'inizio, noi possiamo ricordare e attribuire un grande riconoscimento a tante e tante persone che da trent'anni hanno condotto, anche con idee e strumenti diversi, la loro battaglia per collegare sostanzialmente l'ordinamento pensionistico italiano al lavoro attivo, al fine di conseguire un importantissimo obiettivo di giustizia sociale. Con queste considerazioni ringrazio nuovamente e spero nel voto favorevole al testo che è stato approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Prima di passare all'esame degli articoli, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta è sospesa alle ore 19,20 e viene ripresa alle ore 19,30).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Lavoratori dipendenti).

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è elevato alla misura di lire 55.950.

A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra lire 42.950 e lire 100.000, al netto degli assegni familiari, è aumentato di lire 13.000.

Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, non-

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

chè le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti dal senatore Pazienza. Ne do lettura: il primo propone di aggiungere, dopo le parole: « importo mensile », le altre: « effettivamente riscosso »; il secondo propone di sostituire la cifra « 55.950 » con « 70.000 »; il terzo propone di sostituire la cifra « 13.000 » con « 20.000 ».

Non credo che il proponente intenda illustrare tali emendamenti che si illustrano da soli.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario. Inoltre, lo dico subito, sono contrario a tutti gli emendamenti preannunciati perchè la maggior parte di essi riguardando aumenti di spesa comporterebbero un nuovo parere da parte della Commissione bilancio.

T O R O S , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. D'accordo con le osservazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Pazienza.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Pazienza.

(Non è approvato).

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dal senatore Pazienza.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

(Lavoratori autonomi).

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a lire 47.800.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra lire 34.800 e lire 100.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di lire 13.000.

Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticità di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A questo articolo sono stati presentati un emendamento dal senatore Pazienza e uno dai senatori Bianchi, Ziccardi ed altri. Ne do lettura: il primo propone di sostituire la cifra « 47.800 » con « 60.000 », e la cifra « 13.000 » con « 20.000 »; il secondo propone la soppressione dell'ultimo comma.

B I A N C H I . Abbiamo presentato l'emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma perchè riteniamo che questa sia una parte molto importante della normativa riguardante i lavoratori autonomi. Abbiamo

gia sottolineato come la prima parte di questo articolo faccia compiere un notevole passo avanti a queste categorie; ma resta il grosso problema se questo passo avanti abbia una sua validità alla fine del 1976. Cioè dal 1° gennaio 1977 sorge la preoccupazione — sottolineata del resto anche dal Ministro — di dover compiere un passo indietro, se non giungeranno altri provvedimenti, poichè, stando al riferimento all'articolo 19 della legge n. 153, i trattamenti minimi possono variare secondo il congegno della scala mobile, ma non in base all'aggancio con la dinamica salariale.

Devo dire, però, che sentiamo tutto il peso della responsabilità di varare rapidamente il provvedimento in discussione e, pur essendo quella dell'ultimo comma dell'articolo 2 una questione molto delicata che copre un vasto arco di lavoratori, ci rendiamo conto delle difficoltà che vi sono anche sul piano finanziario. Vorremmo perciò raccogliere l'appello, che io definisco pressante, fatto dall'onorevole Ministro, appello che trae probabilmente origine da problemi assai complessi. Infatti quando ci si dice che si dovranno respingere tutti gli emendamenti in quanto modificare il provvedimento significherebbe assumersi gravi responsabilità, io intendo che questa affermazione presuppone un discorso molto più vasto, che noi, per ora, rinunciamo a fare.

Prendiamo, quindi, atto di questa situazione e non insisteremo sul nostro emendamento. Però chiediamo al Governo, prendendo atto della raccomandazione che ci è stata fatta così accuratamente, di provvedere a studiare e a definire i necessari meccanismi finanziari e la relativa normativa entro il 31 dicembre 1975.

Credo che in questo modo potremo superare talune difficoltà e dare anche una prospettiva di certezza alle categorie interessate che allo stato delle cose, di fronte a questo provvedimento, potrebbero giustamente cominciare nuovamente le agitazioni vedendo che ancora una volta una discriminazione verrebbe ad effettuarsi a loro danno

PRESIDENTE. Prendiamo atto, allora, che il senatore Bianchi ha ritirato l'e-

mendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Resta, invece, l'emendamento del senatore Paziienza tendente a sostituire, all'articolo 2, la cifra: « 47.000 » con « 60.000 » e l'altra: « 13 000 » con: « 20.000 ».

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

T O R O S , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

G I O V A N N E T T I . A nome del Gruppo comunista dichiaro che ci asteniamo dal votare l'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Titolari di pensione sociale*).

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a lire 38.850.

L'importo predetto è comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I limiti di reddito di lire 336.050 annue e di lire 1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

aumentati dal 1° gennaio 1975, rispettivamente, a lire 505.050 e a lire 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pazienza un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: « 38.850 » con le altre: « 50.000 ».

A Z I M O N T I , *relatore a'la Commissione*. Signor Presidente, sono contrario a questo emendamento, come a tutti gli altri preannunciati, per il motivo già detto: che dovremmo chiedere il parere della Commissione bilancio ritardando l'iter del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il suddetto emendamento.

(*Non è approvato*).

Dal senatore Pazienza è stato, poi, presentato un altro emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Il senatore Pazienza ha presentato un terzo emendamento tendente a sostituire, al terzo comma, la cifra: « 505.050 » con l'altra: « 650.000 ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

I senatori Giovannetti, Garoli, Bianchi, Vignolo e Ziccardi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il terzo comma, un altro comma del seguente tenore: « La pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa ai cittadini italiani ovunque residenti ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Il senatore Pazienza ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « a lire 505.050 » le altre: « e, ai fini del cumulo dei redditi, aumentati da 1.320.000 a 1.650.000 ».

P A Z I E N Z A . Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Ciechi civili*).

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« La pensione, non reversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata:

da lire 38.000 a lire 51.000 mensili per i ciechi assoluti.

da lire 25.000 a lire 38.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

La pensione, non reversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, è determinata nelle seguenti misure:

lire 28.500 mensili per i ciechi assoluti;

lire 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da lire 22.000 a lire 35.000.

L'indennità di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in lire 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevata a lire 35.000 ».

11^a COMMISSIONE37^o RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pazienza un emendamento tendente a sostituire le cifre: « 51.000 » con « 70.000 »; « 38.000 » con « 50.000 »; « 28.500 » con « 50 mila »; « 24.500 » con « 40.000 »; « 35.000 » con « 50.000 ».

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

DEL N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Sempre a questo articolo il senatore Pazienza ha presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « a lire 35.000 » le altre: « indipendentemente dalla situazione economica in cui versano ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4.

(*E approvato*).

Art. 5.

(*Mutilati ed invalidi civili*).

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è elevata a lire 494.000 annue. Gli importi di lire 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a lire 38.000.

L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della

citata legge, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 35.000 mensili.

L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 35.000 mensili ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pazienza un emendamento tendente a sostituire le seguenti cifre: « 494.000 » con « 700.000 »; « 38.000 » con « 50.000 »; « 35 mila con « 50.000 ».

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

DEL N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5.

(*E approvato*).

Art. 6.

(*Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti*).

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 38.000 mensili.

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

Con effetto dalla stessa data l'importo di lire 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 è elevato a lire 38.000 mensili ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pazienza un emendamento tendente a sostituire, al primo e al secondo comma, la cifra: « 38.000 » con « 50.000 ».

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati che la Commissione non ha ritenuto di approvare erano diretti a migliorare le cifre, specialmente per le pensioni più basse. Per quanto concerne gli altri emendamenti che ho consegnato alla Presidenza, che riguardano questioni di più ampio respiro, il mio Gruppo, accogliendo l'invito del Governo, li ritira per facilitare un più rapido iter della discussione.

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto del ritiro degli emendamenti da parte del senatore Pazienza a partire dall'articolo 7, di cui do ora lettura:

Art. 7.

(Estensione della perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonché dei sordomuti).

A decorrere dal 1° gennaio 1976 ai titolari delle pensioni ed assegni previsti nei

precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1975, da lire 1.320.000 a lire 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

(È approvato).

Art. 8.

(Periodo di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della vita).

Con effetto dal 1° gennaio 1976 il secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento ».

Per la determinazione della misura percentuale di aumento da applicare agli importi delle pensioni con effetto dal 1° gennaio 1976 il confronto di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo di cui al comma precedente è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

(È approvato).

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

Art. 9.

(Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria).

L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 1, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

In sede di prima applicazione e con effetto dal 1° gennaio 1976, il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale è applicato all'importo di lire 52.550.

A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Giovannetti, Garoli, Bianchi, Vignolo e Ziccardi un emendamento tendente a sopprimere il quarto comma; emendamento già ampiamente illustrato dal senatore Garoli nel corso della discussione generale.

A Z I M O N T I , *relatore alle Commissioni*. Dopo le spiegazioni date dal signor Ministro nella sua replica esprimo parere contrario all'emendamento.

DEL NERO , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Perché sia chiaro il significato di questo articolo, vorrei precisare che, quando si parla di variazioni calcolate dall'Istituto centrale di statistica « al netto delle variazioni del volume di lavoro », s'intende dire questo: attualmente, l'Istituto centrale di statistica non effettua le valutazioni salariali ma le valutazioni del costo del lavoro per cui, se in un contratto di lavoro viene calcolato un aumento del 10 per cento della retribuzione, ma nella parte normativa s'inserisce anche che i giorni di ferie anziché 20 sono 23, ai fini del salario vi è un aumento del 10 per cento, ai fini del costo del lavoro, invece, bisogna calcolare anche i tre giorni di ferie in più che vengono concessi al lavoratore e quindi il 10 per cento diventerà il 10,10 per cento.

Se questo criterio si applicasse alle pensioni, succedrebbe che il pensionato, il quale non ha problemi di tre giorni in più di ferie o di riduzione di orario di lavoro, verrebbe ad avere un ingiustificato aumento rispetto al salario. Questo, infatti, avrebbe un aumento del 10 per cento, la pensione del 10,10 per cento.

B I A N C H I . E la riduzione dell'orario di lavoro?

DEL NERO , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non viene ad incidere sulla pensione, perché il pensionato non ha riduzione di orario di lavoro. In effetti si ritiene che le conseguenze future saranno pressoché inesistenti, perché gli orari di lavoro sono arrivati ai minimi, sotto i quali difficilmente si potrà andare.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Giovannetti ed altri, inteso a sopprimere il quarto comma dell'articolo 9.

(Non è approvato).

Un altro emendamento all'articolo 9, presentato, in via subordinata, dai senatori Giovannetti ed altri e inteso a sopprimere le pa-

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

role « al netto delle variazioni del volume di lavoro », s'intende precluso.

Metto quindi ai voti l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

(Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

A decorrere dal 1° gennaio 1976 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del Fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni.

Il valore unitario di ciascun punto è stabilito nella seguente misura:

a decorrere dal 1° gennaio 1976:

per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: lire 400;

per i punti accertati per il periodo novembre 1974-luglio 1975: lire 1.008;

a decorrere dal 1° gennaio 1977: lire 1.260;

a decorrere dal 1° gennaio 1978: lire 1.512;

a decorrere dal 1° gennaio 1979: lire 1.714;

a decorrere dal 1° gennaio 1980: lire 1.910.

Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali restano valide le norme dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

(È approvato).

Art. 11.

(Nuove aliquote dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari).

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate:

- 1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
- 2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
- 3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
- 4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;
- 5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.

(È approvato).

Art. 12.

(Finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50 per cento, di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 7,10 al 7,80 per cento, di cui il 5,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1976, l'aliquota contributiva dal 21,50 per cento, indicata al precedente comma, è aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35 per cento a carico dei datori di lavoro.

A decorrere dal periodo di paga in corso alle date del 1° gennaio 1976 e del 1° gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore agricolo è elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro.

Le misure dei contributi a percentuale dovute per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevate:

con la decorrenza di cui al primo comma, al 17,10 per cento, di cui l'11,75 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 16,35 per cento, di cui l'11,25 per cento a carico dei datori di lavoro;

con la decorrenza di cui al secondo comma, al 19,10 per cento, di cui il 13,40 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 18,35 per cento, di cui il 12,90 per cento a carico dei datori di lavoro.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1960, n. 54, è stabilita nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione.

Il contributo integrativo dovuto per i salariati fissi e i giornalieri di campagna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853, è stabilito, con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo, nella misura dello 0,25 per cento della retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1976 ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

(È approvato).

Art. 13.

(Aumento del contributo dovuto per gli apprendisti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, la quota parte di contributo fisso dovuta per gli apprendisti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è elevata a lire 508 settimanali di cui lire 15 da valere quale contributo base.

In corrispondenza del predetto aumento è elevato il contributo fisso complessivo.

(È approvato).

Art. 14.

(Minimali di retribuzione ai fini contributivi).

A decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modifi-

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

cazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, è elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a lire 2.500 giornaliere ».

(È approvato).

Art. 15.

(Divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione).

Al compimento dell'età pensionabile i trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione stessa.

Per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.

Il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi non opera nei confronti dei titolari di pensione inferiore a lire centomila mensili.

A decorrere dall'esercizio 1975 e fino al 31 dicembre 1979 la gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione trasferirà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti la somma di lire 15 miliardi.

(È approvato).

Art. 16.

(Adeguamento periodico delle aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione del Fondo pensioni dei lavoratori di-

pendenti le aliquote contributive afferenti al Fondo stesso possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo stesso. La modifica delle aliquote contributive deve essere comunque effettuata qualora dal bilancio consuntivo risulti un disavanzo patrimoniale che superi il 3 per cento del complesso delle entrate effettive di competenza dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

(È approvato).

Art. 17.

(Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti).

Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di lire 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo è ridotto a lire 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza è istituita sui contributi predetti una addizionale di lire 100 per ogni giornata di iscrizione.

Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'età dell'assicurato.

Per le pensioni da liquidare nella Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1° gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti sono equiparati, per le donne ed i giovani,

a quelli previsti per gli uomini dalle norme vigenti.

Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.

I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella Gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri:

1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;

1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;

1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.

I contributi versati o accreditati nella Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1° gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.

(E approvato).

Art. 18.

(Ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza dell'importo necessario per assicurare il ripianamento della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti alla data del 31 dicembre 1977.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui ai successivi articoli 19 e 20.

Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

(E approvato).

Art. 19.

(Istituzione di un conto corrente speciale per il ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Il gettito derivante dal contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 è versato in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato « conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti ».

Da detto conto di tesoreria sono annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato le somme occorrenti per coprire, unitamente al concorso dello Stato, di cui al successivo articolo 20, gli oneri connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Art. 20.

(Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Annualmente, con la legge di bilancio, è determinato l'intervento dello Stato a favore

della gestione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'articolo 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'articolo 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta.

L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potrà essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

(È approvato).

Art. 21.

(Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti).

Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di lire 6.000 di cui lire 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali.

Il Ministro del tesoro può utilizzare il gettito derivante dalla quota riservata al risanamento delle gestioni di cui al comma precedente, con le modalità di cui all'articolo 19, per effettuare operazioni finanziarie, dirette allo stesso scopo, alle condizioni stabilite dall'articolo 18.

Per gli anni successivi al 1976 è confermato il contributo dello Stato a favore delle gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti nella misura indicata per tale anno dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

(È approvato).

Art. 22.

(Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1976 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa decorrenza e modalità sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente al 1° gennaio dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

Per i lavoratori che percepiscono l'indennità integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennità integrativa speciale.

(È approvato).

Art. 23.

(Fonti di copertura e interventi finanziari delle Gestioni previdenziali).

All'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

presente legge, valutato per l'anno 1975 in lire 55 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale farà fronte agli oneri derivanti dalla presente legge:

a) con il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 12, 13, 17 e 21;

b) con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei minimali di retribuzione stabilito dall'articolo 14;

c) con il trasferimento dalla gestione disoccupazione delle economie di cui all'articolo 15;

d) con le disponibilità della Gestione del fondo sociale.

(È approvato).

Art. 24.

(Invalidità pensionabile).

Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dal seguente:

« Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo ».

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidità aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Giovannetti ed altri un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « a causa di », con l'altra « per ».

È stato inoltre presentato dai senatori Vignolo ed altri un emendamento tendente

ad aggiungere, alla fine del secondo comma, dopo la parola « terzo », le seguenti: « del suo guadagno normale ».

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Data la irrilevanza di questi emendamenti, esprimo senz'altro parere contrario.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario al primo emendamento perchè ritiene che la dizione « a causa di » affermi meglio il legame tra la infermità e le cause che determinano l'infermità stessa.

Il Governo è contrario anche al secondo emendamento perchè ritiene più appropriata, ai fini della precisazione della situazione retributiva, la dizione usata nel testo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Giovannetti ed altri.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Vignolo ed altri.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 24.

(È approvato).

Art. 25.

(Arrotondamento).

Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la retribuzione imponibile, determinata a norma delle vigenti disposizioni, è arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal periodo di paga in corso all'inizio del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 26.

(Retribuzione pensionabile).

L'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975 ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Il totale delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai commi precedenti non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al limite massimo — aumentato del 5 per cento — della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, la retribuzione medesima è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

In tale ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di 52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla contribuzione esistente andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto indicato al precedente quinto comma. Per il gruppo formato dalle residue settimane — inferiori a 52 — il totale delle retribuzioni non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto della retribuzione settimanale corrispondente al limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, per il numero delle settimane comprese nel gruppo stesso.

Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1963, n. 488.

Le gratificazioni annuali e periodiche, nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati ».

(È approvato).

Art. 27.

(Limite di retribuzione pensionabile).

La quarantesima classe di contribuzione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abolita.

Qualora la retribuzione da considerare per la determinazione dell'importo del singolo contributo assicurativo base superi il limite massimo retributivo della penultima classe di contribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il predetto importo si calcola computando tante volte il valore del contributo base di tale penultima classe quante volte il relativo limite massimo retributivo è contenuto nella retribuzione sopra considerata e computando, inoltre, per l'eventuale eccedenza il valore del contributo base della classe in cui detta eccedenza si colloca.

Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui la rilevazione della retribuzione pensionabile sia effettuata in base alla contribuzione versata ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, modificato dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino, nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale — aumentato del 5 per cento — della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale — aumentato del 5 per cento — della pe-

nultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti secondo il sistema di calcolo contributivo, per i contributi versati per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale — aumentato del 5 per cento — della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale — aumentato del 5 per cento — della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo volontario settimanale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, non è presa in considerazione, per la parte eccedente, la retribuzione settimanale media che superi il limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della autorizzazione ai versamenti volontari. Agli stessi fini non è preso in considerazione, per la parte eccedente, il valore medio dei contributi che superi l'importo base — maggiorato del 5 per cento — della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza dell'autorizzazione ai versamenti volontari.

I criteri di cui al precedente comma si applicano anche per la determinazione della media dei contributi prevista dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

(È approvato).

Art. 28.

(*Percentualizzazione del contributo base*).

L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, è soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni:

0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.

Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1° maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A) e B) del citato decreto.

L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 29.

(*Esercenti attività commerciali*).

L'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano attività commerciali e turistiche, nonché degli ausi-

liari del commercio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:

1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attività;

2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062;

3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:

a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

b) legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;

c) legge 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

d) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

e) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropi- niche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;

f) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

g) legge 23 febbraio 1950, n. 170, e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

4) essere:

a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita, iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

c) conduttori di case di cura;

d) gestori di campeggi;

e) affittacamere;

f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalari ambulanti (strilloni);

h) esercenti librerie o *buffets* di stazione;

i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

l) esportatori di prodotti ortofrutticoli o agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;

c) gli agenti delle librerie di stazione;

d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

e) i propagandisti e i procacciatori di affari;

f) i commissionari di commercio;

g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purchè non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei prece-

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

denti commi per sè e per i propri familiari a carico, nonchè per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.

Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda semprechè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.

Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta.

Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è posto a carico degli assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall'articolo 1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088.

Alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, sono aggiunte le seguenti classi:

6^a classe: reddito da lire 5.000.001 a lire 7.000.000;

7^a classe: reddito da lire 7.000.001 a lire 10.000.000;

8^a classe: reddito oltre lire 10.000.000.

Il reddito derivante dall'attività dell'impresa è quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(È approvato).

Art. 30.

(Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi).

A decorrere dal 1° gennaio 1975 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attività, passività e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate.

Per l'accreditamento dei contributi ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'importo stanziato annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale graverà sul bilancio delle singole gestioni nell'esercizio in cui è avvenuta la relativa delibera.

(È approvato).

Art. 31.

(Trattenute per il Fondo sociale).

Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, cessano di avere efficacia dal 1° gennaio 1976.

(È approvato).

Art. 32.

(Requisiti per la pensione di reversibilità).

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, nel testo risultante dall'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonchè per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975 ».

11ª COMMISSIONE

37º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

È stato presentato dai senatori Garoli, Bianchi, Ziccardi, Giovannetti e Vignolo un emendamento tendente ad aggiungere alla fine di questo articolo un comma del seguente tenore: « In deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è ammesso il cumulo della pensione sociale con la pensione di vedova, orfano, genitore, collaterale di caduto in guerra e con la pensione di reversibilità di guerra ».

G I O V A N N E T T I . Si tratta di un emendamento che è stato già illustrato in precedenza.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Sono contrario a tale emendamento.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento perchè sostanzialmente con esso si verrebbe ad elevare i limiti di reddito al fine del conseguimento del diritto alla pensione sociale e di conseguenza a modificare l'attuale sistema. Mancando la relativa copertura finanziaria, si esprime pertanto parere contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Garoli ed altri.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 32.

(E approvato).

Art. 33.

(Previdenza marinara).

Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono estese ai marittimi di terza categoria.

I termini per la presentazione delle domande di riscatto sono riaperti per il pe-

riodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 34.

(Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia).

La disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia che prestavano opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il termine di cui all'articolo 2 - *quinq-ques* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, viene ulteriormente prorogato per altri 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 35.

(Riapertura di termine per le pensioni della previdenza marinara).

Il termine di decadenza di cui all'articolo 98, primo comma, lettera *b*), della legge 27 luglio 1967, n. 658, è soppresso.

Le pensioni spettanti ai sensi del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

(È approvato).

Art. 36.

(Contributi figurativi di malattia).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56, lettera *a*), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle seguenti:

« I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'in-

11^a COMMISSIONE

- 37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

fermità, purchè complessivamente non eccedano i dodici mesi ».

A questo articolo è stato presentato dai senatori Garoli, Giovannetti, Bianchi, Vignolo e Ziccardi un emendamento tendente a sostituire la seconda parte nel modo seguente: « I periodi di malattia tempestivamente accertati e indipendentemente dalla loro durata e dalla loro natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità ».

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Anche se non sembra, si tratta di un emendamento che comporta un rilevantissimo costo economico e che, pertanto, prima di essere affrontato avrebbe dovuto essere sottoposto all'esame della Commissione bilancio per il relativo parere. Sono pertanto contrario alla sua approvazione.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo dichiaro che, pur riconoscendo l'opportunità che in prosieguo siano considerati dei periodi di malattia anche più lunghi degli attuali 12 mesi, allo stato non ci è consentito di andare oltre tale termine per valutare i contributi figurativi ai fini della pensione. Anche io pertanto sono contrario all'emendamento in questione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Garoli ed altri all'articolo 36.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 36.

(È approvato).

Dopo l'articolo 36 è stato presentato dai senatori Vignolo, Garoli, Giovannetti, Bianchi e Ziccardi un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 36-bis.

Le pensioni e gli altri assegni ad esse equiparati erogati dalle varie gestioni dell'INPS che non superino le lire 150.000 men-

sili non sono valutati ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale emendamento è stato già ampiamente illustrato e su di esso si sono avute inoltre anche alcune spiegazioni da parte dell'onorevole Ministro.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Le spiegazioni in precedenza fornite in proposito dal ministro Toros mi trovano pienamente concorde. Esprimo pertanto parere contrario all'approvazione dell'articolo aggiuntivo di cui trattasi.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 36-bis.

(Non è approvato).

È stato infine presentato dai senatori Vignolo, Garoli, Giovannetti, Bianchi e Ziccardi un altro articolo aggiuntivo, di cui do lettura:

Art. 36-ter.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Le somme corrisposte a titolo di arretrati di rate di pensione il cui importo globale annuo risulti inferiore ai limiti previsti per l'imponibile fiscale in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, debbono considerarsi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. A seguito delle assicurazioni fornite in questa sede dal ministro Toros circa la presentazione da parte del Ministro delle finan-

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

ze di un disegno di legge che affronti anche questo problema, esprimo parere contrario.

D E L N E R O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come rappresentante del Governo, mi dichiaro anche io contrario all'articolo aggiuntivo in questione con la stessa motivazione espressa dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 36-ter, presentato dai senatori Vignolo ed altri.

(Non è approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

G I O V A N N E T T I. A sei anni di distanza, dopo aspre battaglie e vivaci polemiche, altri principi innovativi e di riforma in tema di pensioni trovano accoglimento: alcuni dei problemi sollevati in occasione dell'approvazione della legge n. 153 finalmente si realizzano.

In questa occasione, dunque, l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale diviene realtà. Abbiamo inoltre preso atto, nel corso del dibattito, dell'impegno del Ministro a risolvere altri problemi della normativa previdenziale che sono affrontati con il disegno di legge Camera n. 2965 e che sono ancora rimasti insoluti. L'impegno politico del nostro partito su questo tema consegue dunque un altro risultato: viene esaltata la validità della battaglia in difesa dei bassi redditi, che taluni definirono demagogica e di bandiera. Esce inoltre confermato ancora una volta che gli impegni che i comunisti assumono dinanzi al Paese e ai lavoratori non sono strumentali, ma rispondono a precise scelte sulle quali non possono consentirsi deroghe o ripensamenti.

Con impegno e coerenza, dunque, che si collegano ad un movimento reale esistente nel Paese, le dure lotte condotte sin dal 1968-1969 sui temi della riforma e per la conquista di un sistema di sicurezza sociale trovano un primo momento di attuazione.

Si apre adesso un nuovo terreno di scontro e di confronto; si tratta di conquistare la riforma. Siamo convinti — e nel riconoscerlo non facciamo concessioni a nessuno — che grandi passi in avanti sono stati realizzati, ma non per questo possiamo dire che la riforma è stata attuata. Noi prendiamo atto delle modifiche introdotte alla Camera sul cumulo di cui all'articolo 15 e su altri punti; restano però grossi problemi da definire: problemi normativi, quello dell'unificazione nell'INPS del sistema pensionistico, della riscossione unificata dei contributi, della lotta contro le evasioni contributive, del riordino delle diverse gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, del superamento dei ritardi nella liquidazione delle pensioni (delle quali, per colmo di sventura, vengono poi anche tassati gli arretrati).

È per affrontare tali problemi che il nostro Gruppo, al Senato, ha sollecitato l'indagine conoscitiva sui motivi dei ritardi, sulla revisione del criterio dell'invalidità e sui grossi e complessi temi della ristrutturazione e democratizzazione dell'INPS: realizzazioni che non costano la luna, come si dice, ma che significano dare fiducia ai lavoratori, alla loro capacità di gestire e di bene amministrare i loro contributi.

Certo, in tutta questa battaglia noi riconosciamo il positivo contributo offerto da altre forze politiche. Non possiamo, ad esempio, non ricordare l'opera del compianto ministro Brodolini in occasione del varo della legge n. 153 del 1969, la quale ha costituito il filone sul quale ci siamo mossi in questi anni, nè disconosciamo il contributo parlamentare della stessa Democrazia cristiana. Molte proposte migliorative che hanno forzato la « chiusura » del Ministro del tesoro sono state possibili per il contributo e per il concorso di parlamentari democristiani.

Da questa constatazione traiamo un auspicio ed un convincimento. Le resistenze ed i ritardi sui provvedimenti di riforma non sono utili a nessun fine e tanto meno al Paese: è stato infatti dimostrato nel tempo che il sistema ha potuto sostenere i maggiori oneri via via derivati dai provvedimenti adottati. I profeti di sventura, annidati nel Ministero del tesoro, sono stati ogni volta smen-

11ª COMMISSIONE

37° RFSOCONTO STEN. (23 maggio 1975)

titi ma, nel contempo, le leggi che si sono dovute di volta in volta varare con il carattere dell'urgenza, pur consentendo una certa dinamica delle pensioni, hanno offeso la dignità di milioni di pensionati i quali sapevano il loro destino condizionato dalla volontà e dalla disponibilità della maggioranza del Parlamento.

Oggi si apre un nuovo capitolo. Il lavoratore pensionato è ancora partecipe della vita economica e politica del Paese; si è cioè realizzato un collegamento tra il lavoratore pensionato e quello in attività di servizio. Il nostro pensionato seguirà, nelle forme adeguate alla sua condizione, le lotte contrattuali e vi parteciperà. Si sentirà interessato al loro esito, non sarà più un emarginato; sentirà di poter ancora pensare e contare, ciò che, in definitiva, è quello che importa per un pensionato.

Concludendo: tutto questo poteva essere fatto prima? Noi sosteniamo di sì; e se non è stato lo si deve alla caparbia ed alla permanenza di posizioni di conservazione e di grettezza che non servono agli interessi del Paese. L'onorevole Ministro del tesoro non ha salvato tali interessi risparmiando sui lavoratori pensionati, perchè l'interesse dell'Italia si salva in un'unica maniera: rimuovendo gli ostacoli che si frappongono all'attuazione della Costituzione; terreno sul quale è giusto che le forze politiche e democratiche si misurino e si confrontino.

Tutto ciò premesso, e nel ribadito impegno politico del nostro partito a proseguire la battaglia per la riforma, noi daremo voto favorevole al disegno di legge.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, le dichiarazioni dell'onorevole Ministro sono state più misurate e più responsabili di altre; e mi riferisco in modo particolare alle parole con le quali egli ha riconosciuto in pieno le prerogative del Parlamento, senza accettare suggerimenti, pur autorevoli, che ci avrebbero avvicinati a parlamenti i quali si riuniscono una volta all'anno, per quattro o cinque giorni, per dare semplicemente lo spolverino alle decisioni dell'esecutivo.

Il tono del Ministro è stato apprezzato dal mio Gruppo al punto che abbiamo ritenuto opportuno abbreviare la discussione rinunciando ad emendamenti pur qualificanti. Non abbiamo inteso rinunciare, invece, a tutta una serie di emendamenti, che la Commissione non ha però voluto accettare, che tendevano al miglioramento delle prestazioni a favore delle fasce più umili.

Purtroppo siamo stati abituati a sentire, quasi in occasione di ogni approvazione di provvedimenti, che si tratta di legge non perfetta, di un primo passo, di qualcosa di perfettibile: ci auguriamo quindi che almeno le future generazioni possano vedere perfezionati tali tentativi di miglioramento. Pur tuttavia il disegno di legge, nel suo complesso, costituisce un qualcosa di positivo. Sarà merito del Governo, sarà merito del Parlamento nella sua interezza: comunque la unanimità dei consensi che lo accompagnerà farà sì che venga automaticamente scolorita — ed in questo voglio dare un certo credito di sincerità al Ministro — qualsiasi accusa di elettoralismo insito nel provvedimento; non solo, ma tale unanimità dimostra che quando si discutono problemi riguardanti il popolo, il quale vive tumultuosamente la sua vita e vuole essere accompagnato e sostenuto nella sua dignità, nel suo prestigio, dagli organi istituzionali, è possibile un discorso il quale si elevi al di là della meschina cronaca quotidiana, delle divisioni di tutti i giorni, al di là delle fazioni che impediscono spesso ogni comprensione.

In questo senso, e pur col rammarico di non avere potuto contribuire a rendere meglio accettabili le norme in esame, il Gruppo del MSI-Destra nazionale dichiara il suo voto favorevole al disegno di legge, volendo con esso significare tutto il suo affetto alle popolazioni d'Italia.

C O R R E T T O . A nome del Gruppo socialista dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge, dando atto con soddisfazione all'onorevole Ministro del fatto che, col suo intervento, ha dissipato tutte le ombre e le preoccupazioni che pure erano emerse all'interno del nostro Gruppo. L'impegno,

cioè, da lui assunto nei riguardi della Commissione e del Parlamento ci offre una certa garanzia per quanto riguarda le prospettive di miglioramento che da anni i pensionati lavoratori del nostro Paese vanno rivendicando; ed il nostro voto positivo è inteso anche a dare una sempre maggior fiducia agli stessi pensionati perchè proseguano nella loro lotta fino ad arrivare al successo fondamentale, cioè all'ottenimento della sicurezza sociale.

Vorrei anche dire, con la stessa franchezza, che apprezziamo l'opera del Governo quando amplia la prospettiva ed estende il rapporto con le organizzazioni sindacali, nel senso di riconoscere tale realtà, così importante all'interno del nostro Paese. Non vorremmo, però, che si sottovalutasse il ruolo che il Parlamento deve esprimere in relazione a leggi che impegnano una grandissima maggioranza di lavoratori. Ciò detto, aggiungo che è certamente positivo il fatto che il Governo si incontri con le organizzazioni sindacali, i rapporti con le quali vanno sempre più intensificati e desidero cogliere, anzi, l'occasione per ricordare l'esistenza di proposte, da parte delle stesse, anche su problemi particolari riguardanti grandi città italiane, affinché il Ministro faccia in modo che vengano soddisfatte le esigenze in proposito prospettate.

Esprimiamo, dunque, soddisfazione per il disegno di legge nel suo complesso e, in particolare, per l'accordo raggiunto sul cumulo della pensione e della indennità di disoccupazione che interessa specialmente tanti lavoratori meridionali. Se, infatti, fosse stato approvato il relativo articolo nella sua formulazione originaria, si sarebbe determinato un grave disagio per le categorie meno fortunate.

Esprimiamo infine ogni soddisfazione per quanto riguarda il punto più qualificante del disegno di legge, cioè l'agganciamento della pensione alla dinamica salariale. Quindi, anche se il provvedimento ha ancora limiti che però con le varie iniziative a livello dei vari Gruppi parlamentari possiamo superare, esprimiamo voto favorevole.

T O R E L L I . Parlo a nome della Democrazia cristiana, cioè del partito di maggioranza relativa che ha seguito con attenzione il decorso di tutta la storia pensionistica italiana dal 1945 ad oggi e l'ha seguita con il senso di responsabilità che le derivava dall'essere al Governo. È dal 1952, dal giorno in cui abbiamo introdotto il sistema finanziario di ripartizione che abbiamo incominciato il cammino ascendente, il cammino progressivo mai fermatosi fino al 1965, anno in cui sono giunte le deleghe che hanno consentito di avanzare più velocemente. Ogni progressione ha sempre avuto, però, dei limiti che venivano tuttavia successivamente superati da nuove leggi, e attraverso questo progredire sistematico, ma graduale e responsabile la Democrazia cristiana ha oggi la soddisfazione di contribuire grandemente alla realizzazione di un ulteriore passo di grande importanza, come tutti hanno rilevato: il collegamento delle pensioni alla dinamica salariale. Non ho motivo di dubitare che le nuove prospettive che in tal modo si aprono saranno mantenute dal Governo e dal Parlamento e che continueremo ad operare anche per il futuro, come fin dall'inizio, con lo stesso senso di responsabilità. Dunque, non per amore di bandiera, ma, ripeto, per quel senso di responsabilità che ci ha sempre guidato nell'azione svolta in questa Commissione e nel mondo del lavoro, diamo, con particolare soddisfazione, voto favorevole a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

La seduta termina alle ore 20,30.